

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER IL COMUNE DI CUSANO MILANINO PER IL PERIODO 2022-2025, AI SENSI DELL'ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI ARERA N. 15/2022/R/RIF.

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 24 del 15/03/2022

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di marzo nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, i componenti la Giunta Comunale, convocati per le ore 15:00:00, si sono legalmente riuniti alle ore 15:32:00.

All'appello risultano presenti in Sala Giunta (P) e collegati da remoto (C):

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
1	LESMA Valeria	Sindaco	Sì (P)
2	CERUTTI Alessandra Maria	Assessore	Sì (P)
3	MAGGI Elena	Assessore	Sì (P)
4	ROSSINI Silvio	Assessore	Sì (P)
5	CORDINI Ivan	Assessore	Sì (P)
6	GORINI Federica	Assessore	Sì (P)

Partecipa il Segretario Generale Viviana Tutore, la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Valeria Lesma, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 24 DEL 15/03/2022

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER IL COMUNE DI CUSANO MILANINO PER IL PERIODO 2022-2025, AI SENSI DELL'ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI ARERA N. 15/2022/R/RIF.

L'assessore ai tributi dott. Silvio Rossini e l'assessore all'ambiente ed igiene urbana dott.ssa Federica Gorini in qualità di Relatori illustrano la proposta:

In data 18/01/2022 l'Autorità di Regolazione per Reti, Energia ed Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 15/2022/R/RIF, con allegato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che introduce dal 1° gennaio 2023 – per il periodo regolatorio 2023-2025 – un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali differenziati, al fine di garantire prestazioni minime ed omogenee sull'intero territorio nazionale.

Sono inoltre previsti meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, basati su logiche di tipo perequativo su base nazionale.

Il suddetto set di obblighi di qualità impatta fortemente su tutti i soggetti coinvolti nelle attività del perimetro di gestione dei rifiuti, inerenti i servizi di:

- ✓ raccolta e trasporto;
- ✓ spazzamento e lavaggio strade;
- ✓ gestione tariffa e rapporto con gli utenti.

Entro il 31/03/2022 gli Enti territorialmente competenti (ETC) dovranno individuare il posizionamento della gestione nella Matrice degli schemi di riferimenti, di cui all'articolo 3 dell'Allegato A, determinando lo schema regolatorio e i relativi obblighi applicabili alla gestione integrata dei rifiuti urbani, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti, che devono essere in ogni caso garantiti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 24 DEL 15/03/2022

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I OBBLIGHI MINIMI	SCHEMA III LIVELLO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO AVANZATO

Fig. 1. Schemi di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, introdotti da ARERA con la deliberazione n. 15/2022/R/RIF con decorrenza 1° gennaio 2023, si affianca a quanto già previsto dal DM 13 febbraio 2014, che individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono inserire nella procedura di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale ...”*;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del piano finanziario quadriennale;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 24 DEL 15/03/2022

VISTA la deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale è stato emanato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF);

OSSERVATO altresì il contenuto dell'articolo 2 della deliberazione citata al punto precedente, che dispone in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti:

2.1 L'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, può prevedere l'applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF;

2.2 L'Ente territorialmente competente, almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3.1 del TQRIF, comunica al gestore gli eventuali standard di qualità migliorativi e/o ulteriori che intende adottare. In caso di scelta di un obiettivo di miglioramento diverso da quello proposto dal gestore, l'Ente territorialmente competente fornisce al gestore adeguata e motivata evidenza esplicitando le valutazioni compiute;

2.3 Il gestore che garantisce standard migliorativi e/o ulteriori è tenuto altresì ad adempiere, anche in relazione a tali standard, agli obblighi di registrazione di cui all'articolo 56 e di comunicazione di cui all'articolo 58 del TQRIF;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti, che deve essere in ogni caso garantito”;*

RILEVATI altresì tutti gli obblighi posti dalla recente disposizione di ARERA citata in capo all'Ente territorialmente competente e valutato che le scelte compiute da quest'ultimo potranno avere impatto determinante all'interno della quantificazione dei costi efficienti individuati con MTR-2, con riferimento al periodo 2022-2025;

RILEVATO che all'interno dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF ARERA definisce l'Ente territorialmente competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;*

VISTO che l'articolo 3-bis del DL n. 138/2011 al comma 1-bis attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo ...”;*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 24 DEL 15/03/2022

RILEVATO che nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'articolo 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

OSSERVATO che l'articolo 2021, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 specifica che “Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”;

RILEVATO che nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27/06/2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n. 22/1997);

VISTO anche il Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (DGR n. 1990/2014) e l'articolo 48 della citata legge regionale n. 26/2003, il quale al comma 1 dispone che *“Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito ... nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del D. Lgs. n. 267/2000”;*

CONSIDERATO che, alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti, emerge che nell'ambito della Regione Lombardia il ruolo degli Enti territorialmente competenti (ETC) è assunto direttamente dai Comuni;

RILEVATO che l'articolo 29.1 dell'Allegato A alla deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF disciplina che *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini delle entrate tariffarie di riferimento – acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine da ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento”;*

OSSERVATO che le funzioni riservate all'Ente territorialmente competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico, nel caso specifico la Giunta Comunale, che, come disposto dal D. Lgs. n. 267/2000, articolo 48, comma 2 *“... compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'articolo 107, commi*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 24 DEL 15/03/2022

1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco ...”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 *“i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”;*

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF, all’articolo 2 commi e 3, nei quali viene definitiva la componente tariffaria CQ come *“la componente di cui al comma 9.2 di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri ... aggiuntivi riconducibili all’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall’Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio”;*

CONSIDERATO quindi che solo la scelta tempestiva dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all’articolo 3.1 del TQRIF consente una valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di gestione dovrà garantire dal 1° gennaio 2023;

VALUTATO il livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente e considerata la stringente necessità di definire il perimetro di costi entro e non oltre il 31/03/2022 per il periodo 2023-2025;

RITENUTO per le motivazioni sopra indicate di dover provvedere ad introdurre quale schema regolatorio per il periodo 2023-2025 lo schema III Livello intermedio;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48, comma 2, e 107;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2021/2023”, approvato con atto di Giunta Comunale n. 30 del 30.3.2021;

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del Settore Economico-Finanziario e dal Funzionario Responsabile del Settore Gestione del territorio e Ambiente ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 24 DEL 15/03/2022

2. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo lo schema III “livello intermedio”, di cui all’articolo 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato da ARERA con la deliberazione n. 15/2022/R/RIF, per il periodo regolatorio 2023-2025;
3. di trasmettere il presente atto all’ufficio tributi e all’ufficio ambiente e igiene urbana, nonché ai gestori ai fini:
 - delle pertinenti decisioni inerenti l’attuazione dello schema regolatorio adottato, in ordine alla quantificazione dei rispettivi costi e all’inserimento degli stessi nel Piano Economico-Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione;
 - della pubblicazione sui rispettivi siti internet del relativo posizionamento nello schema regolatorio;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto e all’informativa al Responsabile in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo le previsioni del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023”, approvato con atto di Giunta Comunale n. 30 del 30/03/2021.

Successivamente:

LA GIUNTA

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e valutata l’urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER IL COMUNE DI CUSANO MILANINO PER IL PERIODO 2022-2025, AI SENSI DELL'ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI ARERA N. 15/2022/R/RIF.

La sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario, visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Li, 11/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.i.

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER IL COMUNE DI CUSANO MILANINO PER IL PERIODO 2022-2025, AI SENSI DELL'ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI ARERA N. 15/2022/R/RIF.

La sottoscritta RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, visto il disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Li, 11/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.i.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 24 DEL 15/03/2022

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
dott.ssa Valeria Lesma

IL SEGRETARIO GENERALE
Viviana Tutore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
